



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE SIUMB in vigore dal 1 gennaio 2014

Premessa

Al fine di diffondere la cultura, la formazione e l'aggiornamento professionale, la SIUMB promuove l'istituzione di Scuole di Base e Specialistiche, sul territorio nazionale.

Il presente regolamento ha lo scopo di uniformare i requisiti, i programmi e gli obiettivi formativi delle Scuole nonché i requisiti di accesso per i Discenti.

Il presente regolamento è stato redatto dalla Commissione Didattica della SIUMB e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 1 (Istituzione e requisiti di idoneità)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi e dei Docenti ai fini dell'istituzione delle Scuole SIUMB.
2. Le Scuole SIUMB possono essere istituite presso:
 - Ospedali
 - Università
 - IRCCS e Fondazioni che abbiano anche scopo di ricerca, assistenza e formazione nel campo della diagnostica con ultrasuoni
 - Strutture sanitarie afferenti al SSN eroganti prestazioni di diagnostica per ultrasuoni con almeno 5000 prestazioni/anno per le scuole di Base e 1500 prestazioni/anno per le Scuole Specialistiche.

Per tutte le sedi sopra indicate, la struttura deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle leggi nazionali ed europee in materia di sicurezza ed ambiente.

3. Requisiti delle Scuole di BASE

- La Scuola deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:
 - Un ecografo di fascia alta con almeno due sonde (convex, lineare ad alta frequenza)
 - Un ecografo di fascia media con almeno due sonde (convex e lineare ad alta frequenza)
 - Idonea attrezzatura al fine di registrare e revisionare insieme ai Discenti casi clinici complessi e di raro riscontro.
- La Scuola di BASE deve effettuare non meno di quindici esami al giorno per almeno cinque giorni a settimana. Le indagini ecografiche devono interessare tutte le specializzazioni eccetto la Cardiologia, l'Ostetricia e l'Oculistica.

4. Requisiti delle Scuole SPECIALISTICHE

- La Scuola SPECIALISTICA deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:
 - Un ecografo di fascia alta con un corredo di sonde e software adeguati e specifici per la branca di indirizzo della Scuola
 - Idonea attrezzatura al fine di registrare e revisionare insieme ai discenti casi clinici complessi e di raro riscontro.



- La Scuola SPECIALISTICA deve effettuare non meno di dieci esami al giorno per almeno tre giorni a settimana. Le indagini ecografiche devono interessare gli organi relativi all'indirizzo specialistico della Scuola.
 - La Scuola SPECIALISTICA ad indirizzo Interventistico deve effettuare almeno trecento procedure l'anno.
5. Le Scuole di Base e Specialistiche devono essere gestite da uno o più Coordinatori in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- Iscrizione alla SIUMB da almeno dieci anni. I Soci iscritti alla SIUMB da meno di 10 anni possono essere Coordinatori di una Scuola a condizione che vi sia un Garante (vedi requisiti del Garante)
 - Curriculum con idonea documentazione o autocertificazione (ai sensi del DPR n. 403/98 Regolamento di attuazione degli artt. 1-2-3 della L. 15 maggio 1997 n. 127) da cui si evinca:
 - ✓ attività ecografica svolta negli ultimi dieci anni (1 punto ogni mille esami fino ad un massimo di 40 punti)
 - ✓ attività scientifica svolta negli ultimi dieci anni (1 punto ogni pubblicazione o capitolo di libro; 2 punti ogni pubblicazione citata su Medline fino ad un massimo di 40 punti)
 - ✓ attività didattica e congressuale svolta negli ultimi dieci anni (1 punto ogni relazione o comunicazione fino ad un massimo di 40 punti).

Il punteggio minimo da raggiungere, per poter avere la qualifica di Coordinatore di Scuola SIUMB, è di almeno sessanta punti.

Requisiti del Garante: oltre ad avere i medesimi requisiti del Coordinatore, dovrà essere iscritto alla SIUMB da oltre 10 anni

Non può, comunque, assumere la funzione di Coordinatore (né di Garante):

- Chi ha riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 348 (Favoreggiamento di esercizio abusivo della professione);
 - Chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera 1);
 - Chi è stato condannato, con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - Chi ha subito negli ultimi 5 anni un processo disciplinare dall'Ordine con una sanzione superiore ad un mese di sospensione
6. La Commissione Didattica valuta la documentazione prodotta, sulla cui base esprime il suo parere anche in relazione all'offerta formativa locale. Tale parere viene sottoposto al Consiglio Direttivo, che ha il compito di ratificare l'istituzione o la conferma della Scuola e l'incarico di Coordinatore di Scuola.



7. Il Coordinatore deve nominare, sotto la propria responsabilità, un gruppo di Docenti, di provata esperienza iscritti alla SIUMB. Possono essere nominati Docenti anche non Soci SIUMB che comunque abbiano specifiche competenze nelle materie di Insegnamento; in ogni caso la maggioranza dei Docenti dovrà essere Socio SIUMB.
8. La Scuola deve essere dotata di una Segreteria Organizzativa per le attività di gestione anche ai fini dell'eventuale accreditamento ECM, e dei rapporti con la Commissione Didattica
9. La Scuola deve garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati all'Articolo 4 ("Obiettivi formativi e programmi di studio") del presente regolamento. In particolare, il Coordinatore dovrà predisporre una relazione annuale sull'attività della Scuola e sui risultati conseguiti comprendendo i seguenti aspetti:
 - Efficacia della formazione e risultati dell'apprendimento dei discenti
 - Risorse tecniche e strumentali

I Discenti, come condizione per poter ottenere il Diploma SIUMB, dovranno compilare e inviare alla Segreteria Nazionale SIUMB, unitamente alla richiesta, il questionario di valutazione del Corso frequentato (il questionario sarà scaricabile dal sito).

10. La quota di iscrizione, sia per le Scuole di Base che Specialistiche, dovrà essere: al massimo di 1.500,00 euro e minimo di 500,00 euro. Sono richieste quote ridotte per: Soci SIUMB, giovani medici e specializzandi. Nella domanda di attivazione e nella rendicontazione annuale dovrà essere indicato il soggetto introitante le quote di iscrizione.

Articolo 2 (Procedura di riconoscimento)

1. La Scuola deve essere costituita con una propria figura giuridica e/o con atto formale dell'Ente presso cui ha sede.
2. La Scuola deve fare richiesta di riconoscimento alla Commissione Didattica producendo:
 - Autocertificazione attestante i requisiti in possesso del Coordinatore
 - Documentazione attestante il riconoscimento dell'attività della Scuola presso la sede istituzionale
 - Elenco dei Docenti (con relativo breve curriculum vitae)
 - Elenco delle risorse tecniche e strumentali in uso nella Scuola
 - Numero degli esami eseguiti al giorno e numero di giorni settimanali di attività
 - Autodichiarazione di conformità dei requisiti di sicurezza ed ambientali della struttura presso la quale verrà istituita la Scuola
 - Dichiarazione autografa del Coordinatore inerente al rispetto del Codice Etico SIUMB e dei relativi requisiti morali contenuti.

Articolo 3 (Valutazione dei requisiti di idoneità e riconoscimento)

1. La valutazione della domanda di riconoscimento di una Scuola è a cura della Commissione Didattica. Il risultato della valutazione deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo.
2. La Commissione Didattica ha la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni qualora la domanda risultasse incompleta o nel caso lo ritenga necessario.
3. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo deputato alla ratifica del riconoscimento delle Scuole SIUMB. Sia in caso di ratifica che di rigetto il Consiglio Direttivo darà comunicazione scritta alla Scuola richiedente. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.



4. Successivamente alla ratifica del riconoscimento il Coordinatore riceverà, per la propria Scuola, la modulistica in uso e il fac-simile del Diploma Pratico SIUMB.

Articolo 4 (Programmi di studio)

Ogni Scuola di Base e Specialistica che chieda il riconoscimento, o il rinnovo, deve produrre adeguata documentazione attestante:

- Programma dettagliato dei corsi. Devono essere indicati: le modalità di accesso all'iscrizione (libera o per concorso); la durata complessiva del corso (annuale o biennale); il calendario dei corsi (natura e tipologia delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche e relativi Docenti); il rapporto Docenti/Discenti per apparecchio. Tale documentazione deve anche essere inviata unitamente alla rendicontazione annuale.

Articolo 5 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo)

1. Il programma didattico della Scuola di BASE deve prevedere:
 - Parte teorica integrativa, riguardante i seguenti argomenti: tecnica ecografica, metodologia di studio, anatomia ecografica, semantica ecografica, refertazione. Il Coordinatore decide la modalità di organizzazione, che può prevedere lezioni frontali o formazione interattiva (Syllabus SIUMB, supporti digitali, e-learning). Le opzioni didattiche possono essere utilizzate senza alcun vincolo a giudizio del Coordinatore.
 - Parte pratica, in cui il discente deve acquisire abilità ad effettuare esami ecografici comuni con dimestichezza ed accuratezza; riconoscere e differenziare la normale anatomia e la patologia; riconoscere le comuni anomalie di organi e sistemi; individuare ed indicare le patologie meritevoli di una "second opinion". Tale training deve essere opportunamente attestato dal Coordinatore della Scuola con un numero minimo di 120 ore e 200 esami.
 - Esame finale. A conclusione dell'iter formativo, il discente viene sottoposto ad un esame finale pratico (esecuzione di esami ecografici), sotto la responsabilità del Coordinatore della Scuola o suo delegato. All'esito positivo dell'esame finale viene rilasciato l'Attestato Pratico di Base SIUMB.

Il Diploma Nazionale di Ecografia SIUMB potrà essere richiesto quando in possesso sia dell'Attestato Pratico che di quello Teorico; l'attestato Teorico viene rilasciato al superamento dell'esame finale del Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia, che si tiene almeno una volta l'anno a cura della SIUMB.

2. Il programma didattico della Scuola SPECIALISTICA deve prevedere:
 - Parte teorica integrativa: su argomenti specifici per la branca di indirizzo. Il Coordinatore decide la modalità di organizzazione che può prevedere lezioni frontali e/o formazione interattiva (Syllabus, DVD, cassette, e-learning); le opzioni didattiche possono essere utilizzate senza alcun vincolo a giudizio del Coordinatore
 - Parte pratica: il discente deve acquisire abilità ad effettuare esami specialistici secondo l'indirizzo della Scuola con dimestichezza ed accuratezza; riconoscere e differenziare la normale anatomia e la patologia relativa all'indirizzo specialistico della Scuola; riconoscere le anomalie di organi e sistemi inerenti; individuare e gestire correttamente le patologie in "second opinion"; sapere effettuare, se previste dall'indirizzo della Scuola, procedure di tipo interventistico base.



Tale training deve essere opportunamente attestato dal Coordinatore della Scuola od un suo delegato con minimo 80 ore di training e 100 esami specialistici o pratiche interventistiche

- Esame finale. A conclusione dell'iter formativo, il Discente viene sottoposto ad un esame finale pratico sotto la responsabilità del Coordinatore della Scuola o suo delegato. All'esito positivo dell'esame finale viene rilasciato l'Attestato Pratico Specialistico SIUMB.

Il Diploma Nazionale di Ecografia Specialistica SIUMB potrà essere richiesto quando in possesso sia dell'Attestato Pratico che di quello Teorico Specialistico; l'attestato Teorico viene rilasciato al superamento dell'esame finale del Corso corrispondente, svolto a cura della SIUMB.

Articolo 6 (Accesso)

1. L'iscrizione alle Scuole di BASE è aperta a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria.
2. L'iscrizione alle Scuole SPECIALISTICHE è riservata a coloro che abbiano già frequentato con profitto il Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia ed a coloro che possano comprovare una sufficiente esperienza in ecografia, da valutarsi da parte del Coordinatore della Scuola.

Articolo 7 (Vigilanza e rendicontazione)

1. La Commissione Didattica costituisce l'organo di vigilanza sull'operato delle Scuole.
2. La Commissione Didattica ha la facoltà di effettuare ispezioni di controllo presso le Scuole riconosciute, al fine di verificarne l'adeguatezza dei requisiti ed il rispetto del presente regolamento.
Tali verifiche possono essere effettuate anche in via preventiva al fine della valutazione della domanda di riconoscimento.
3. L'ispezione dovrà essere comunicata al Coordinatore con nota scritta, anche per mezzo di e-mail, con almeno 3 giorni di preavviso.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'Articolo 4, il Coordinatore di ogni Scuola deve rendicontare le attività svolte nell'anno precedente, compilando la modulistica predisposta ed inviarla alla Segreteria Nazionale SIUMB. In particolare, la Scuola dovrà rendicontare i seguenti dati:
 - Elenco dei Discenti completo di indirizzo, e-mail e recapito telefonico - previa autorizzazione liberatoria ai fini della legge sulla privacy - risultato dell'esame finale sostenuto da ognuno di essi
 - Elenco aggiornato dei Docenti
 - Aggiornamento della strumentazione (se cambiata nel corso dell'anno)

Articolo 8 (Sospensione e revoca del riconoscimento)

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento o del Codice Etico della SIUMB potranno essere motivo di sospensione o revoca del riconoscimento.
2. Nel caso in cui la Commissione Didattica, nell'espletamento dell'incarico di vigilanza, dovesse rilevare il mancato rispetto del presente Regolamento o del Codice Etico da parte di una Scuola riconosciuta, potrà chiedere al Coordinatore il ripristino delle condizioni non trovate conformi, a mezzo di diffida formale. In caso di ulteriore mancanza a ottemperare alle richieste contenute nella diffida, la Commissione Didattica sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo, che potrà sospendere o revocare il riconoscimento in base alla gravità del caso ed a suo insindacabile giudizio.



3. Il mancato invio, entro i termini stabiliti della rendicontazione completa sull'attività svolta nell'anno precedente, determina la sospensione dell'attività della Scuola fino a quando la necessaria documentazione non sia ricevuta dalla Segreteria Nazionale SIUMB.

Articolo 9 (Deroghe)

In sede di domanda di riconoscimento, la Scuola richiedente ha la facoltà di richiedere delle deroghe ai requisiti minimi di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento. Tali deroghe verranno valutate dalla Commissione Didattica e dal Consiglio Direttivo ai fini del riconoscimento.

Articolo 10 (Norma finale)

A decorrere dal 1 gennaio 2014 entra in vigore il presente Regolamento ed è abrogato il Regolamento precedente ed ogni altra disposizione incompatibile con il Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della SIUMB e pubblicato sul Sito ufficiale www.siumb.it. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 21 settembre 2013.